



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

A.G. N. 213

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita

Le proposte emendative del Consiglio Nazionale Forense

Roma, 30 ottobre 2024

Sommario: 1. Proposta emendativa dell'art.1, comma 1, lett. r, con riferimento alla disciplina degli Organismi di mediazione costituiti presso i Consigli dell'Ordine degli Avvocati (art. 16, dlgs. n. 28/10) – 2. Proposta emendativa dell'art.1, comma 1, lett. t, con riferimento al regime fiscale (art. 17, dlgs. n. 28/10).

1. Proposta emendativa dell'art.1, comma 1, lett. r, con riferimento alla disciplina degli Organismi di mediazione costituiti da Fondazioni forensi (art. 16, dlgs. n. 28/10).

Emendamento

All'art. 1, comma 1, lett. r) al punto 2.2-bis) dopo le parole «pubblici,» aggiungere le seguenti «anche mediante fondazioni».

Motivazione

La modifica proposta è volta a equiparare le Fondazioni costituite da Enti pubblici agli Enti stessi. In mancanza di specificazione, per esse varrebbe l'obbligo di oggetto esclusivo vigente per gli organismi privati.

Va considerato che gli Organismi di mediazione forensi, fin dalle primissime applicazioni del d.lgs. n. 28/2010, sono stati costituiti secondo due diversi modelli, ovvero come articolazioni interne del Consiglio o come fondazioni di diretta emanazione del Consiglio stesso. In questo secondo caso le Fondazioni svolgono anche altre funzioni istituzionali, occupandosi della formazione permanente degli iscritti, della formazione dei praticanti, della formazione dei mediatori, che è consentita in via non esclusiva dall'art. 16-bis, come modificato dallo stesso correttivo, e ben spesso sono sede delle Camere arbitrali forensi o degli Organismi di composizione della crisi. Fino alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149/2022, nessuna distinzione era stata finora operata in termini di disciplina tra le due forme. In particolare, l'art. 18 del d.lgs. n. 28/2010 è stato ritenuto applicabile sia agli ODM articolazioni interne sia agli Odm-fondazioni, con la conseguenza che gli Odm forensi – tanto se costruiti come articolazioni interne al Consiglio quanto fondazioni diretta emanazione dell'Ente– hanno potuto svolgere le proprie attività presso i locali messi a disposizione dal Presidente del Tribunale.

CNF/SI



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

La nuova disciplina, anche nella versione sicuramente migliorativa dell'AG 213, continua ad imporre – non comprendendo espressamente le fondazioni di promanazione di enti pubblici - di separare l'attività della mediazione da tutte le altre attività delle fondazioni.

2. Proposta emendativa dell'art.1, comma 1, lett. t), con riferimento al regime fiscale (art. 17, dlgs. n. 28/10).

Emendamento

Sostituire la lett. t) con la seguente: «all'articolo 17, al comma 2, le parole: «Il verbale al quale è allegato l'accordo di conciliazione è esente» sono sostituite dalle seguenti: «Il verbale ~~al quale è allegato~~ e l'accordo di conciliazione ~~e l'accordo~~ sono esenti».

Motivazione

La proposta di modifica, di mero *drafting*, è volta ad evitare equivoci circa l'effettiva esenzione dall'imposta che riguarda non soltanto il verbale, ma altresì l'accordo ad esso allegato.